



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18**

**OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventidici addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Si
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Si
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Si
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Giust.
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Si
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Si
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Si
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Si
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Giust.
11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Si
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Si
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Si
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 10,60 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- aliquota 5,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota 0,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota pari a zero per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2019, erano state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, ma che la stessa deve ritenersi superata in quanto adottata ai sensi della precedente normativa IMU, in vigore fino al 31/12/2019;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Ricordato che ai sensi del comma 758 lett. d) dell'art. 1 della Legge 160/2019 sono esenti da IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso sarà vigente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*»;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota complessiva pari al 6 per mille (aliquota derivante da ex IMU 2019 al 5,5 per mille più ex TASI 2019 al 0,5 per mille);
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- f) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato che deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2002;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta;

Sentito l'intervento della Consigliera Comunale signora Maria Donata Cappuccio che evidenzia come vi sia un refuso al punto 1 del dispositivo in cui è indicato erroneamente il 6 per mille e non il 5,5 per mille, e sottolinea inoltre come ci si sarebbe auspicati di sentire la proposta di ridurre anche le aliquote delle seconde case, poiché sono possedute in molti casi da cittadini anch'essi colpiti economicamente dall'emergenza sanitaria e dal lock down connesso;

Sentito il Sindaco che osserva come durante l'istruttoria del provvedimento si sia presa in considerazione anche la proposta oggi formulata dalla Consigliera Cappuccio, ma che la si sia poi scartata in quanto occorre tener conto, da un lato, del fatto che gli immobili tassati sono in ogni caso seconde case e non abitazioni principali, e quindi non è sembrato giusto da un punto di vista di equità fiscale ridurre tale aliquota, ed inoltre, occorra garantire al bilancio comunale il più possibile (e tanto più quest'anno in cui è in corso un'emergenza sanitaria che avrà ripercussioni negative sulle entrate comunali) un flusso di entrate di cassa adeguato;

Dato atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 8 Voti contrari: n. 3 (Cappuccio, Andolfatto e Spataro)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

- 3) Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____